

Archivio parrocchiale di Cavalese
Protocollo del notaio Francesco fu Orlandino Ianuici di Cazzano di Gandino (BG)¹
fogli 195v, 196r-v

**Il bergamasco Antonio Rota², abitante a Cavalese,
affitta ai soci Martino fu Antonio dalle Piscine
e Giovanni Pietro fu Giorgio Botolini di Castello
una segheria veneziana situata in quella Regola
Cavalese, martedì 9 gennaio 1526**

**Investitura del signor Antonio Rota a Martino fu Antonio dalle Piscine
e a Giovanni Pietro fu Giorgio Botolini di Castello³**

In nome di Cristo. Amen. Nell'anno 1526, indizione quattordicesima, nel giorno di martedì 9 gennaio, nella *stüa*⁴ vecchia della casa d'abitazione del signor Antonio, posta a Cavalese della valle di Fiemme, diocesi di Trento, presso lo *stabilio* dei bagni pubblici⁵. Presenti come testi: Baldassarre della Nichela, *decano* di Castello⁶, e mastro Giovanni, commerciante a Cavalese⁷.

Il signor Antonio fu Manzino Rota, cittadino di Bergamo, attualmente abitante a Cavalese, a nome proprio e dei propri eredi affitta a Giovanni Pietro del fu Giorgio Botolini di Castello e a Martino del fu Antonio dalle Piscine abitante a Castello, presenti ed accettanti a nome proprio e dei propri eredi, per la durata di un anno, una *sega*, cioè di un edificio adibito a segheria, avente a lato un casello in muratura, con tutte le sue attrezzature, situato nella Regola di Castello, in località *el Pian dela sega*⁸, così confinato: a mattina, mezzodì e sera, la proprietà comunale, a setten-

1 Il notaio Francesco Cazzano (così successivamente noto, ma di per sé figlio del defunto Orlandino fu Ambrogio Ianuici di Cazzano di Gandino (BG), abitante a Cavalese nell'edificio oggi corrispondente all'Hotel Orso Grigio) operò tra gli anni 1503-1534 e morì verso il 1537.

Anche i suoi figli, Ambrogio e Bernardino, furono dei notai. Nei documenti dell'epoca si trovano nominati anche i suoi fratelli: Giovanni, conte palatino, abitante a Brescia; e Antonio, pure abitante a Cavalese, che ebbe il figlio Martino, padre di Giovanni Battista Cazzano, scario nel 1561/62, il quale abitava nel palazzo ora Delpero.

Il protocollo notarile di Francesco Cazzano è assai importante non solo per tanti documenti riguardanti la storia di Fiemme nel primo Cinquecento, ma anche per 67 atti redatti alle fiere di Bolzano (trascritti in regesto e consegnati al dott. Hannes Obermair, Archivio storico del Comune di Bolzano).

2 È una persona molto citata nei documenti del protocollo Cazzano, in quanto, oltre che come imprenditore, probabilmente operava anche come *usuraio*. Vedi il lungo ed interessante schema del suo testamento dell'anno 1531 in Italo Giordani, *Testamento di Antonio fu Manzino de Rota (BG)*, inserto in "La Comunità di Fiemme", XIV (1996), 2.

3 Il documento è integralmente in latino e qui se ne dà la traduzione ridotta.

4 Nel testo originale *in stuba veteri fornelli*, cioè nella sala vecchia, riscaldata con stufa ad olle.

5 Non si è riusciti a identificare con precisione l'edificio; tuttavia si trovava nella zona meridionale di Cavalese, a sud di Piazza Ressa e di Via Cavallaia.

6 Il *decano* nella Giurisdizione tirolese di Castello di Fiemme aveva in parte gli stessi compiti dello *scario* nella Giurisdizione vescovile di Fiemme. Su questo funzionario vedi in Italo Giordani – Tarcisio Corradini, *La giurisdizione di Castello di Fiemme e lo statuto del 1605*, Trento 2006, quanto scritto a p. 136. La presenza del *decano* alla stipula del contratto si giustifica col fatto che la segheria probabilmente era anche d'interesse comune per lavorare il legname dei boschi comunali sovrastanti e comunque confinava col terreno comunale.

7 Nell'elenco dei *fuochi* di Fiemme del 1503 è meglio indicato come "Zanino fu Pietro, bottegaio della Valsassina (Lecce)". Vedi Italo Giordani, *Processi per stregoneria in valle di Fiemme: 1501, 1504-06*, Trento 2005, p. 33.

8 La località è attualmente sconosciuta, mentre ora esiste il *Pian delle Seghe*, nella zona di Molina. Tuttavia da quanto è scritto si evince che la segheria era posta sulla riva sinistra dell'Avisio (l'acqua scorre a nord). Ve n'è conferma in un paragrafo del cap. 19 dello statuto della Regola di Castello dell'anno 1631, pubblicato nel volume citato a nota precedente, dove a p. 161 così si confina il *gazo gran*: a mattina col *gazo picol [dal Ponte]*, a mezzodì con i prati di *Rodol*, con i *Ronchi* e in parte con la proprietà comunale, a sera col piano e col versante che confluisce nella *val de Ca-*

trione l'acqua che lì scorre e che aziona la medesima *sega*, salvo confine meglio determinato.

Viene sottoscritto il seguente accordo: se durante la locazione avvenisse una rottura della *sega*, oppure di qualcuna delle sue attrezzature, i due conduttori saranno obbligati in solido a provvedere alle riparazioni necessarie a proprie spese, con esclusione della *zancha* del palo di ferro. Infatti, se per qualsiasi evenienza si rompesse tale *zancha* del palo di ferro, le spese per la sua riparazione saranno a carico del signor Antonio; però solo quelle.

Viene sottoscritto un altro patto: i due conduttori sono pure tenuti a pagare le spese per le riparazioni ordinarie all'edificio della *sega*. Ma se la *rosta*⁹ venisse gravemente danneggiata a causa della forza della corrente, che Dio ce ne scampi, in quel caso tutte e due le controparti dovranno concorrere alle spese per riportarla in funzione.

Da parte loro i due conduttori si obbligano in solido a pagare a titolo di affitto sia per la *sega* sia per l'edificio e le attrezzature al signor Antonio locatore dieci *ragnesi* in buona moneta della zecca di Merano. Inoltre si obbligano a versargli altri 10 *ragnesi* come pagamento per una certa quantità di panni di lana, consegnati ai due conduttori dallo stesso signor Antonio in data odierna, alla presenza del notaio e dei testimoni¹⁰.

I due conduttori pertanto si obbligano a pagare al signor Antonio 20 *ragnesi* da qui ad un anno, cioè allo scadere del contratto d'affitto. A garanzia del futuro pagamento, i due conduttori ipotecano in solido a favore del signor Antonio due terreni:

1. un arativo situato nella Regola di Castello, in località *in Rivaia*, confinante a mattina con i beni comunali, a mezzodì con gli eredi di Marco di Nicolò di Giovanni, a sera con gli eredi di Nicolò Corradini e a settentrione sia con gli eredi di Nicolò Corradini sia con Giovanni della Tomasa di Carano; l'arativo è soggetto al pagamento annuale, a San Martino, di cinque carantani alla chiesa di San Giorgio di Castello;
2. un prato situato nella Regola di Castello, in località *ala anchona de sot de la strada*¹¹, confinante a mattina con gli eredi della vedova di Nicolò Fontaniva di Daiano, a mezzodì con Lucia vedova di Nicolò Chelodi di Carano, a sera con Valerio, fabbro di Castello, e a settentrione con la strada comune; il prato è soggetto al pagamento annuale, a San Martino, di mezza *cazza* d'olio¹² alla chiesa di San Giorgio di Castello.

Si sottoscrive quest'ultima condizione: qualora i due conduttori in solido non fossero in grado di pagare i pattuiti 20 *ragnesi* alla scadenza del contratto, il signor Antonio o i suoi eredi potranno far stimare il valore dei due terreni da persone scelte di comune accordo e farle proprie per quel prezzo (anche se fosse inferiore al debito).

[segue formulario giuridico di 10 righe]

din, e a settentrione col *Pian della siega*. Quindi indubbiamente sulla sinistra Avisio.

9 La presenza della *rosta*, cioè dell'apposito canale in legno che portava l'acqua sulla ruota, ci attesta l'uso della forza idraulica per l'attività della segheria.

10 La presenza dei panni di lana denota la motivazione di fondo della presenza in Fiemme in questo periodo di tanti bergamaschi, soprattutto di Gandino. Lo si rileva anche dai vari punti del testamento di Antonio Rota sopra citato. Va, anzi, tenuto presente che, se per Fiemme era importante l'attività riguardante il legname, non era da meno quella legata alla produzione della lana. Proprio per questo i commercianti bergamaschi, compreso il nostro notaio, si recavano così di frequente alle fiere di Bolzano, per vendere stoffe e panni ai mercanti provenienti dalla Germania.

11 La parola *anchona* sta in questo caso per edicola sacra; la strada era quella che portava alla *campagna* di Castello.

12 In Fiemme l'unità di misura per liquidi era in peso. Si partiva dall'*oncia*, pari a circa 28 grammi. Con 12 *once* si faceva 1 *quartarolo*, pari a circa 336 g; con 4 *quartaroli* si otteneva 1 *cazza*, del peso di 1,344 kg circa; infine con 6 *cazze* si aveva 1 *galeda*, dal peso di 8,064 kg. Nel nostro caso *mezza cazza* d'olio corrispondeva a circa 672 g.